

REGOLAMENTO (CEE) N. 62/88 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 1988
che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di clementine
originarie della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3910/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3931/87 della Commissione, del 23 gennaio 1987⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie della Tunisia;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Tunisia constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/

85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Tunisia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3931/87 abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.